

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 15 febbraio 2016, n. 33

ID VIA_104 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 160/2011 in ottemperanza alla sentenza emessa dal Tar Puglia - sede Bari n. 1254 del 27/08/2013 – rinnovazione della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per insediamento eolico nel Comune di Apricena in loc. “San Sabino e Donna Carlotta”.

Proponente: ATI Interscavi Sassano Srl – Dea Srl, con sede legale in Apricena (Fg) alla C.da Pozzo Salso c.n., cap. 71011.

L’anno 2016 addì 15 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Sezione Ecologia, sita in Via delle Magnolie n. 6/8,

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;

VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015 di conferimento dell’incarico del Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia all’Ing. Giuseppe Tedeschi.

VISTI ALTRESI’ i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”.

VISTA altresì la statuizione emessa dal Tar Puglia - sede Bari n. 1254 del 27/08/2013,

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale condotta dal funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 160 del 29/07/2011 la Regione Puglia-Servizio Ecologia (oggi Sezione) veniva espresso giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di insediamento eolico in oggetto esplicitato, sulla base del parere reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 04/03/2011;
- la società proponente ricorreva al Tar Bari ai fini dell'annullamento della citata determinazione, nonché con atto per motivi aggiunti, impugnava anche il successivo e consequenziale provvedimento di diniego di autorizzazione unica in relazione al medesimo impianto reso dal competente Servizio Energia con propria nota prot. n. 159/5860 del 19/06/2012, chiedendo altresì il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa da parte della Regione;
- il Tar adito, con sentenza n. 1254 del 27/08/2013, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso, lo accoglieva e, per l'effetto, statuiva di:
 - dichiarare improcedibile il ricorso rispetto al primo motivo aggiunto (ovvero al diniego di AU)
 - respingere l'azione risarcitoria perché formulata in termini assolutamente generici
 - annullare *"le determinazioni regionali gravate con riferimento alla valutazione negativa operata in relazione all'aerogeneratore n. 9"*. Nella narrativa e nella parte motivazionale della prefata sentenza il Tar osservava che dei complessivi 10 aerogeneratori costituenti il progetto soltanto uno (ovvero quello identificato dal n. 9) superava il vaglio di compatibilità ambientale, mentre quello identificato dal n. 10 non risultava interessato dalle valutazioni negative operate in sede di VIA. Concludeva pertanto di accogliere il gravame *"soltanto in tali angusti limiti ... pur imponendosi una riconsiderazione generale del progetto, unitariamente concepito"*.

Sostanzialmente il Tar, in accoglimento delle censure di parte ricorrente, accoglieva il ricorso proposto ed annullava *in parte qua* gli atti gravati, pur riconoscendo la necessità di una riconsiderazione generale dell'iniziativa progettuale;

- all'esito del giudizio sfavorevole conseguito dinanzi al Tar di Bari, sul fronte del procedimento di autorizzazione unica l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 7259 dell'11/09/2013, richiedeva integrazioni documentali nonché l'adeguamento alla D.G.R. n. 3029/2010. Con altra nota avente prot. n. 8819 dell'11/11/2013, chiedeva pertanto alla società di depositare il progetto definitivo coerentemente alla statuizione resa dal Tar con specifico riferimento ai residui 2 aerogeneratori non incisi dalla pronuncia caducatoria del Tar. Sul fronte del provvedimento di VIA pure annullato, con nota prot. n. 11612 del 10/12/2013 l'Ufficio VIA comunicava sia all'Ufficio Energia che alla società proponente l'imminente avvio del procedimento di riesame *"in riferimento a tutti gli aerogeneratori costituenti il citato progetto"*, sulla scorta della considerazione del Tar riferita alla necessità di considerare unitariamente l'intervento proposto;
- di seguito a tale comunicazione interlocutoria l'Ufficio VIA con altra nota prot. n. 11763 del 13/12/2013 comunicava alla società, al Comune di Apricena, all'Ufficio Energia e alla Provincia di Foggia l'avvio del procedimento di riesame, al fine di dare esecuzione al *decisum* del Tar, ribadendo l'intendimento dell'Ufficio di procedere a riesaminare l'intera proposta progettuale;
- con nota assunta in atti al prot. n. 12229 del 23/12/2013 la società, in riscontro alle summenzionate note dell'Ufficio Energia, si dichiarava disponibile a redigere il progetto definitivo relativo alle torri eoliche fatte salve dal Tar nella statuizione ma, al contempo, rappresentava che l'esatta ottemperanza alla ridetta sentenza comportasse l'obbligo di procedere al *"riesame dell'intero intervento"*, con ciò di fatto, prestando piena acquiescenza a quanto comunicato dall'Ufficio VIA nelle precedenti comunicazioni inerenti alla medesima tematica;
- con nota prot. n. 3965 del 04/07/2014 veniva dato avvio al procedimento di autorizzazione unica da parte del Servizio Energie Rinnovabili, a seguito dell'istanza da parte della società per un impianto della potenza di 6 MW, ovvero per n. 2 aerogeneratori;
- l'Autorità di Bacino, con propria nota prot. n. 9665 del 29/07/2014 (prot. Ecologia n. 7526 del 19/08/2015) riferiva di aver espresso proprio parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica con nota prot. n. 13957 del 29/12/2008 con cui venivano richieste integrazioni documentali finalizzate all'analisi e al superamento delle criticità rilevate nelle aree interessate dalla proposta progettuale, rilevando altresì

la mancanza delle integrazioni richiesta alla società. In assenza di detti approfondimenti il parere è da intendersi negativo per tutte le opere di progetto interferenti con le aree su cui trovano applicazione le vigenti NTA del PAI;

- con nota prot. n. 8692 del 06/10/2015 l'Ufficio VIA sollecitava la società ad inoltrare le integrazioni già richieste con la nota di avvio del procedimento di riesame sopra esplicitata (prot. n. 11763/2013). In difetto di tali integrazioni preannunciava che il procedimento di riesame della VIA in relazione alla D.D. n. 160/2011 sarebbe stato concluso sulla base di quanto già in atti;
- con nota prot. n. 5311 del 02/10/2014 (prot. Ecologia n. 8681 del 06/10/2014) perveniva il verbale della CdS svoltasi presso il Servizio Energie Rinnovabili al quale erano allegati i pareri espressi dagli enti intervenuti a detta conferenza ed inerenti alla proposta progettuale costituita da soli 2 aerogeneratori, ovvero quelli identificati dai nn. 9 e 10 "*fatti salvi*" dalla statuizione di annullamento del Tar, in conformità a quanto preannunciato dall'Ufficio Energia nella propria nota prot. n. 7259 dell'11/09/2013 e in quella di avvio del procedimento prot. n. 3965 del 04/07/2014 ma, difformemente da quanto invece preannunciato dall'Ufficio VIA e Vinca nelle proprie note aventi prot. nn. 11612 del 10/12/2013 e prot. n. 11763 del 13/12/2013;
- con ultima nota prot. n. 2146 del 13/05/2015 del Servizio Energie Rinnovabili quest'ultimo comunicava alla società ricorrente la necessità di presentare (caricandole sul portale telematico) le opportune modifiche progettuali connesse alla volontà espressa dalla medesima società di eliminare un aerogeneratore di progetto (riducendo di tal guisa la potenza nominale dell'impianto da 6 MW a 3 MW) in forza di un parere di non conformità al PAI espresso dall'Autorità di Bacino e depositato in sede di Conferenza dei Servizi indetta dall'Ufficio Energia;
- l'Autorità di Bacino, con propria nota prot. n. 7124 del 21/05/2015, comunicava di aver reso nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica parere di competenza con nota prot. n. 11699 del 24/09/2014 relativamente alla realizzazione di un impianto eolico da 6 MW proposto dalla ATI Dea srl - Interscavi Sassano srl. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto parere prot. n. 11699 del 24/09/2014, considerata, salvo prova contraria, l'assenza agli atti di Ufficio della documentazione integrativa richiesta con nota prot. AdB n. 13957 del 29/12/2008, confermava quanto già rappresentato con nota prot. n. 9665 del 29/07/2014 sopracitata;
- nella seduta del 25/05/2015 il Comitato Regionale per la VIA esprimeva il proprio parere parzialmente favorevole sul progetto per n. 5 aerogeneratori (allegato alla presente determinazione) che veniva trasmesso all'Ufficio Via e Vinca con nota assunta al prot. n. 7407 del 27/05/2015;
- con nota prot. n. 8461 del 18/06/2015 del Servizio Ecologia veniva indetta la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria per la data dell'01/07/2015 e, contestualmente, veniva trasmesso il citato parere reso dal Comitato a tutti gli enti invitati e alla società proponente al fine di poter produrre le opportune deduzioni entro il termine di cinque giorni dal loro ricevimento, come da previsioni dell'art. 15 co. 3 della l.r. n. 4/2014;
- con nota acquisita agli atti della Sezione Ecologia al n. 9128 del 30/06/2015 la società chiedeva al Servizio Energia di sospendere il procedimento autorizzativo in attesa della definizione del procedimento di riesame inerente alla D.D. n. 160/2011 in corso presso il Servizio Ecologia, in ragione della circostanza che il riesame sarebbe stato effettuato su tutto il progetto costituito da 10 aerogeneratori;
- in data 01/07/2015 aveva pertanto luogo la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria i cui esiti ed allegati pareri pervenuti venivano trasmessi a tutti gli enti invitati con altra nota avente del Servizio Ecologia prot. n. 9201 dell'01/07/2015. In particolare in detta seduta la società proponente depositava le proprie osservazioni al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e si impegnava a trasmettere e produrre le integrazioni richieste dai vari enti ivi intervenuti;
- a valle della ricezione delle osservazioni prodotte dalla società proponente, nella seduta del 17/07/2015 il Comitato Regionale per la VIA nuovamente esprimeva il proprio parere (pure allegato al presente atto), confermando la valutazione parzialmente favorevole già resa per n. 5 aerogeneratori. Nel contempo e nel medesimo parere veniva richiesto all'Ufficio Energie di riscontrare la richiesta della società in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento autorizzativo;

- con altra nota assunta al prot. Ecologia n. 10237 del 17/07/2015 la società reiterava al Servizio Energia la richiesta di sospensione del procedimento di autorizzazione unica di cui alla citata nota prot. n. 9128 del 30/06/2015;
- con nota del 02/09/2015 (prot. Ecologia n. 12040 del 08/09/2015) la società chiedeva una dilazione del termine utile per produrre le integrazioni richieste dagli enti intervenuti in CdS e, successivamente, con nota acquisita al prot. Ecologia n. 13261 dell'01/10/2015, la proponente società le trasmetteva segnatamente in ordine ai seguenti temi:
 - studio idraulico
 - proposta di mitigazione impatti
 - impatto acustico – elettromagnetico
 - relazione su impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012
- nella seduta dell'01/12/2015 il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva per la terza volta con ulteriore parere (allegato alla presente determinazione) a valle della trasmissione della documentazione integrativa sopra dettagliata da parte della società: in tale seduta il Comitato confermava nuovamente il proprio parere sulle torri nn. 6-7-8-9-10 già reso nelle precedenti sedute e disponeva che la società in sede di CdS decisoria desse conferma delle esatte coordinate degli aerogeneratori di progetto, mediante specifica attestazione da rendersi all'uopo;
- con successiva nota prot. n. 16618 del 09/12/2015 veniva indetta la seduta di conferenza di servizi decisoria per la data del 14/01/2016 e, alla medesima nota veniva allegato il parere del Comitato VIA reso nella seduta dell'01/12/2015. Tale seduta decisoria veniva poi differita dapprima alla data del 26/01/2016 (con nota prot. n. 318 del 12/01/2016) e dopo alla data dell'01/02/2016 con altra nota avente prot. n. 878 del 25/01/2016;
- in data 01/02/2016 si svolgevano i lavori della seduta di CdS decisoria i cui esiti venivano trasmessi a tutti gli enti e alle amministrazioni invitate con altra nota prot. n. 1194 del 02/02/2016 (allegata alla presente determinazione). In particolare sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai vari enti in detta seduta si decideva di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale del proposto insediamento eolico in riferimento agli aerogeneratori identificati dalle coordinate indicate nella tabella sottostante:

AG	GB Fuso EST		UTM ED50 Fuso 33		Foglio	P.IIa
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

In detta seduta gli enti chiamati ad esprimere in via definitiva le proprie determinazioni rendevano talune prescrizioni condizionanti il proprio giudizio favorevole, alle quali espressamente si rinvia in questa sede.

Tutto ciò premesso,

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu-

sione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

DETERMINA

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;
- 2. di concludere** il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 160/2011 - annullata dal Tar Bari con sentenza n. 1254/2013 - avviato con nota prot. n. 11612 del 10/12/2013 e, in esecuzione di quest'ultima, in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 25/05/2015, del 17/07/2015 e dell'01/02/2016, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 01/07/2015 e dell'01/02/2016, e, in particolare, agli esiti della CdS decisoria svoltasi in data 01/02/2016, **di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale** (limitatamente agli aerogeneratori in progetto sopra meglio dettagliati) per il progetto di insediamento eolico proposto dalla ATI Interscavi Sassano Srl-Dea Srl avente sede legale in Apricena (Fg) alla C.da Pozzo Salso c.n.;
- 3. di allegare** alla presente determinazione i seguenti atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - **Allegato 1:** pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 25/05/2015, del 17/07/2015 e dell'01/12/2015 (prot. Ecologia n. 7407 del 27/05/2015, prot. n. 10287 del 20/07/2015 e prot. n. 16342 del 02/12/2015) – 16 facciate -
 - **Allegato 2:** verbale della seduta di CdS decisoria dell'01/02/2016 con relativa nota di trasmissione dello stesso prot. n. 1194 del 02/02/2016 – 6 facciate –
- 4. di dichiarare** che il presente provvedimento è stato adottato al fine di dare ottemperanza alla statuizione resa dal Tar Puglia-sede Bari con sentenza n. 1254/2013 che ha espressamente annullato il parere sfavorevole precedentemente espresso sul progetto e culminato nella determinazione n. 161/2011;
- 5. di dichiarare** che il presente parere si riferisce unicamente al giudizio di VIA (rinnovato a seguito dell'anzidetto annullamento) in ordine al medesimo progetto e che tale parere non esonera il proponente dalla necessità di acquisire qualsivoglia altro parere, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario alla costruzione e all'esercizio del predetto impianto;
- 6. di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento e potenziamento che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione unica, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- 7. di prescrivere** che il proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni rese dagli enti e dalle amministrazioni già coinvolte nel corso del procedimento che, in sede di CdS decisoria, hanno concorso a determinarne il relativo positivo esito. Segnatamente le prescrizioni che la società è tenuta ad osservare sono quelle disposte dai seguenti Enti:
 - Comitato Reg.le di VIA
 - Mibact-Segretariato Regionale Puglia
 - Autorità di bacino della Puglia
 - Asl Foggia
 - Sezione Assetto del Territorio

- 8. di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- 9. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Ecologia;
- 10. di precisare** che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;
- 11. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
- c) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi

ALL. 1

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

OFF. VIA/OPS
AVV. BARBIERI

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
S E D E

Parere espresso nella seduta del 25-05-2015
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Esecuzione della Sentenza TAR Bari n. 1254/2013 – Procedimento di riesame della D.D. n. 160/2011

Progetto: **Impianto eolico località "Donna Carlotta - San Sabino" (Comune di Apricena - prov. FG)**
Proponente: **DEA srl Energie per il futuro (Interscavi Sassano), via Vostok n. 17 - 71011 - Apricena (FG)**

Sommario
Premessa
PARERE COMITATO VIA DEL 25/05/2015
Progetto impianto
Area di intervento
Analisi idoneità dell'area
Studio impatto ambientale
CONCLUSIONI

7407 27 MAG. 2015

[Handwritten signatures and initials]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PREMESSA

- Con determinazione dirigenziale n. 21 del 19/01/2009 la Regione Puglia determinava di assoggettare a procedura di VIA il progetto di impianto eolico proposto dalla Dea Srl costituito da n. 10 aerogeneratori;
- con successiva istanza del 12/03/2009 la società presentava domanda di VIA relativamente al progetto summenzionato. A tale istanza faceva seguito la determinazione dirigenziale n. 160 del 29/07/2011 con cui veniva espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale, sulla base del parere reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 04/03/2011;
- con ricorso al Tar Bari la società impugnava la predetta determinazione di VIA sfavorevole, nonché con atto per motivi aggiunti, il successivo e consequenziale provvedimento di diniego di autorizzazione unica in relazione al medesimo impianto espresso dal competente Servizio Energia con propria nota prot. n. 159/5860 del 19/06/2012, chiedendo altresì il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa da parte della Regione;
- il Tar adito, con sentenza n. 1254 del 27/08/2013, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso, lo accoglieva e, per l'effetto determinava di:
 1. dichiarare improcedibile il ricorso rispetto al primo motivo aggiunto (ovvero al diniego di AU)
 2. respingere l'azione risarcitoria perché formulata in termini assolutamente generici
 3. annullare "le determinazioni regionali gravate con riferimento alla valutazione negativa operata in relazione all'aerogeneratore n. 9". Nella narrativa e nella parte motivazionale della statuizione il Tar osservava che dei complessivi 10 aerogeneratori costituenti il progetto soltanto uno (ovvero quello identificato dal n. 9) superava il vaglio di compatibilità ambientale, mentre quello identificato dal n. 10 non risultava interessato dalle valutazioni negative operate in sede di VIA. Concludeva pertanto di accogliere il gravame "soltanto in tali angusti limiti ... pur imponendosi una riconsiderazione generale del progetto, unitariamente concepito".

Il provvedimento sfavorevole era fondato sull'esistenza di un ATD "Macchie" del PUTT/P, sull'insistenza di parte del progetto in un'area IBA n. 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", sulle particolari caratteristiche geomorfologiche dell'area contraddistinta da linee di impluvio ben marcate che rendevano critica la posizione di altri aerogeneratori e, infine, sui problemi di sicurezza e salute pubblica connessi al valore della gittata massima delle pale in caso di rottura accidentale.

Sostanzialmente il Tar, in accoglimento delle censure di parte ricorrente, accoglieva il ricorso proposto e annullava *in parte qua* gli atti gravati, pur riconoscendo – evidentemente nella fase procedimentale successiva a detto annullamento - la necessità di una riconsiderazione generale dell'iniziativa progettuale;
- sul fronte del procedimento di Autorizzazione Unica (il cui provvedimento è oggetto di annullamento da parte del Tar), l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 7259 dell'11/09/2013, richiedeva integrazioni documentali nonché adeguamento alla D.G.R. n. 3029/2010. Con altra nota avente prot. n. 8819 dell'11/11/2013, chiedeva alla società di depositare il progetto definitivo coerentemente alla statuizione resa dal Tar in specifico riferimento ai residui 2 aerogeneratori non intaccati dalla pronuncia caducatoria del Tar;
- con nota prot. n. 11612 del 10/12/2013, all'esito del giudizio sfavorevole conseguito dinanzi al Tar di Bari, l'Ufficio VIA comunicava sia all'Ufficio Energia che alla società proponente imminente avvio del procedimento di riesame "in riferimento a tutti gli aerogeneratori costituenti il citato progetto", sulla scorta della considerazione del Tar riferita proprio alla necessità di considerare unitariamente l'opera progettata;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small '2' above them.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- di seguito a tale comunicazione interlocutoria l'Ufficio VIA con altra nota prot. n. 11763 del 13/12/2013 comunicava alla società, al Comune di Apricena, all'Ufficio Energia e alla Provincia di Foggia l'avvio del procedimento di riesame, al fine di dare esecuzione al *decisum* del Tar, ribadendo l'intendimento dell'Ufficio di procedere a riesaminare l'intera proposta progettuale;
- con nota assunta in atti al prot. n. 12229 del 23/12/2013 la società, in riscontro alle summenzionate note dell'Ufficio Energia, si dichiarava disponibile a redigere il progetto definitivo relativo alle torri eoliche fatte salve dal Tar nella statuizione ma, al contempo, rappresentava che l'esatta ottemperanza alla ridetta sentenza comportasse l'obbligo di procedere al "*riesame dell'intero intervento*", con ciò di fatto, prestando piena acquiescenza a quanto comunicato dall'Ufficio VIA nelle precedenti comunicazioni inerenti alla medesima tematica. La Dea Srl si riservava finanche di agire in sede giurisdizionale "*al fine di ottenere il riesame dell'intero progetto*";
- con nota prot. n. 3965 del 04/07/2014 veniva dato avvio al procedimento di autorizzazione unica da parte del Servizio Energie Rinnovabili, a seguito dell'istanza da parte della società per un impianto della potenza di 6 MW, ovvero per n. 2 aerogeneratori;
- l'Autorità di Bacino, con propria nota prot. n. 9665 del 29/07/2014 (prot. Ecologia n. 7526 del 19/08/2015) riferiva di aver espresso proprio parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica con nota prot. n. 13957 del 29/12/2008 con cui venivano richieste integrazioni documentali finalizzate all'analisi e al superamento delle criticità rilevate nelle aree interessate dalla proposta progettuale, rilevando altresì la mancanza delle integrazioni richieste alla società. In assenza di detti approfondimenti il parere è da intendersi negativo per tutte le opere di progetto interferenti con le aree su cui trovano applicazione le vigenti NTA del PAI;
- con nota prot. n. 8692 del 06/10/2015 l'Ufficio VIA sollecitava la società ad inoltrare le integrazioni già richieste con la nota di avvio del procedimento di riesame sopra esplicitata (prot. n. 11763/2013). In difetto di tali integrazioni preannunciava che il procedimento di riesame della VIA in relazione alla D.O. n. 160/2011 sarebbe stato concluso sulla base di quanto già in atti;
- con nota prot. n. 5311 del 02/10/2014 (prot. Ecologia n. 8681 del 06/10/2014) perveniva il verbale della CdS svoltasi presso il Servizio Energie Rinnovabili al quale erano allegati i pareri espressi dagli enti intervenuti a detta conferenza ed inerenti alla proposta progettuale costituita da soli 2 aerogeneratori, ovvero quelli identificati dai nn. 9 e 10 "*fatti salvi*" dalla statuizione ai annullamento del Tar, in conformità a quanto preannunciato dall'Ufficio Energia nella propria nota prot. n. 7259 dell'11/09/2013 e in quella di avvio del procedimento prot. n. 3965 del 04/07/2014 ma difformemente da quanto invece preannunciato dall'Ufficio VIA e Vinca nelle proprie note aventi prot. nn. 11612 del 10/12/2013 e prot. n. 11763 del 13/12/2013;
- con ultima nota prot. n. 2146 del 13/05/2015 del Servizio Energie Rinnovabili quest'ultimo comunicava alla società ricorrente la necessità di presentare (caricandole sul portale telematico) le opportune modifiche progettuali connesse alla volontà espressa dalla medesima società di eliminare un aerogeneratore di progetto (riducendo di tal guisa la potenza nominale dell'impianto da 6 MW a 3 MW) in forza di un parere di non conformità al PAI espresso dall'Autorità di Bacino e depositato in sede di Conferenza dei Servizi indetta dall'Ufficio Energia;
- l'Autorità di Bacino, con propria nota prot. n. 7124 del 21/05/2015 relativamente alla proposta progettuale inerente il parco eolico della Dea ad Apricena, oggetto di discussione nella seduta di Comitato del 25 p.v., questa Autorità di Bacino comunica di aver reso, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003, parere di competenza con nota prot. n. 11699 del 24/09/2014, che in uno alla presente si trasmette e si ribadisce, relativamente alla realizzazione di un impianto eolico da 6 MW proposto dalla ATI Dea srl - Interscavi Sassano srl nel comune di Apricena (FG), località "San Sabino - Donna Carlotta".

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto parere prot. n. 11699 del 24/09/2014, considerata, salvo prova contraria, l'assenza agli atti di Ufficio della documentazione integrativa richiesta con nota prot. AdB n. 13957 del 29/12/2008, la scrivente Autorità di Bacino conferma quanto già rappresentato con nota prot. n. 9665 del 29/07/2014, allegata per opportuna memoria alla presente (unitamente alla nota prot. 13957 del 29/12/2008 in essa richiamata).

Stanti le suesposte premesse in fatto, il presente parere è effettuato sulla base della documentazione già in atti dell'Ufficio e relativa alla procedura di VIA culminata nella determinazione di VIA poi annullata dal Tar, e, conformemente a quanto dichiarato nella nota avente prot. n. 11612 del 10/12/2013 e ribadito nella nota prot. n. 11763 del 13/12/2015, inerirà a tutti i 10 aerogeneratori costituenti l'originaria proposta progettuale e non già soltanto ai 2 che risultano ad oggi in iter di autorizzazione unica.

PARERE COMITATO VIA DEL 25/05/2015

Il Comitato VIA, nella seduta odierna, si esprime come di seguito:

Progetto impianto

Il progetto oggetto di VIA prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, denominato *Donna Carlotta - San Sabino*, della potenza complessiva nominale a regime di 30 MW, che prevede l'installazione di n. 10 aerogeneratori di potenza pari a 3 MW nel Comune di Apricena (FG) e delle relative opere per il collegamento dell'impianto alla Rete Tecnica Nazionale.

Il collegamento alla RTN avverrà per tramite di un cavidotto interrato della lunghezza complessiva di circa 10 Km, alla cabina primaria posta in località *Coppa Campone* in corrispondenza della strada vicinale *Selvarocca*. Inoltre, in riferimento alle opere di connessione, non risultano in essere atti di intesa tra la Società proponente e l'ente gestore della RTN.

Sono state fornite le indicazioni tecniche dell'aerogeneratore da utilizzare, individuando tre modelli di macchine di riferimento, con torre di forma tubolare tronco-conica, rotore tripala in vetroresina dal diametro di 90 m. e un'altezza dal mozzo di 80-110 m. Le superfici di occupazione del parco eolico sono state differenziate tra quelle impegnate in fase di realizzazione (circa 25.000 mq.) e quelle impegnate in fase di esercizio pari a circa 6.400 mq. Tutte le aree impegnate sono interessate da un utilizzo agricolo a seminativo e/o infrastrutturale (strade provinciali/comunali/vicinali, percorsi sterrati di accesso ai fondi).

Coordinate aerogeneratori proposti

Non presenti all'interno della documentazione: le seguenti coordinate sono state ricavate con sovrapposizione del layout di progetto con la Carta tecnica regionale nel sistema WGS84 - UTM 33 nord.

N. Torre	EST	NORD
T1	537876.706	4629701.101
T2	537629.159	4629531.342
T3	537381.183	4629362.873
T4	537129.554	4629199.346
T5	536845.907	4629102.219
T6	536048.902	4629393.387
T7	534851.514	4628184.503
T8	534437.701	4628372.902
T9	533981.986	4628667.831
T10	534528.498	4628983.541

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Area di intervento

Le aree interessate dalla realizzazione del parco eolico in oggetto sono localizzate nel Comune di Apricena, a nord del centro abitato, in un'area sub pianeggiante con quota di 110-130 metri circa sul livello del mare, in vista del lago di Lesina.

L'area in località *Donna Carlotta*, risulta caratterizzata dalla presenza di uno scalino geologico, rientrante nel Parco del Gargano, a cui si associa la presenza di pascoli steppici della fascia pedegarganica; l'area in località *San Sabino* risulta fortemente caratterizzata dalla presenza di coltivazione di cave. L'accessibilità alle aree è garantita da due strade provinciali (cfr. SP37 e SP38), e da alcune strade vicinali di accesso ai fondi agricoli ovvero alle zone di cava. L'impianto si inserisce in zona agricola, coltivata a seminativo.

Analisi idoneità dell'area

Tipologia area/vincolo	NO/SI	Se SI indicare quale
pSIC e ZPS - buffer 300 m	NO	La torre più vicina T6 dista circa 5,6 Km. dalla ZPS IT9110037 - <i>Laghi di Lesina e Varano</i> , mentre, la torre T1 dista circa 5,9 Km. dal SIC IT9110027 - <i>Bosca Jancuglia - Monte Castello</i> .
Zone umide Ramsar - buffer 300 m	NO	
Importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA)	SI	Le torri T1, T2, T3, T4, T5 risultano interne all'IBA 203 <i>Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata</i> .
Pericolosità geomorfologica e idraulica (PAI)	SI	Le opere di connessione (cavidotto + strade di servizio) tra le torri T1, T2, T3, T4 e T9 intersecano il reticolo idrografico così come individuato dalla Carta idrogeomorfologica regionale; pertanto, come alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale per esse si applicano agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI.
Crinali > 20%	NO	
Area edificabile urbana - buffer 1 Km	NO	
Ambiti Territoriali Estesi (ATE) del PUTT/P	SI	La torre T7 ricade in ambito B "rilevante"; le torri T2, T3, T4, T5, T8, T9, e T10 ricadono in Ambito C "distinguibile"; le torri T5 e T6 in ambito D "relativo"; oltre al tracciato del cavidotto interrato (di collegamento tra le torri e al punto di connessione alla RTN), che attraversa differenti ambiti estesi.
Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P		
ATD idro - Geomorfologico	SI	Le Torri T1, T2, T3, T4 e T9 ricadono a meno di 100m, ovvero insistono su emergenze idro-geomorfologiche (ripe fluviali)
ATD Botanico - Vegetazionale	SI	Le Torri T3, T4, T5 e T6 e loro opere annesse in quanto ricadenti all'interno dell'area di pertinenza di emergenze botanico-vegetazionali (boschi e macchie).
ATD Storico - Culturale	NO	
Vincolo architettonico/archeologico buffer 200m	NO	
Segnalazione architettonica/archeologica buffer 100m	NO	
Distanza degli AG dalla viabilità principale (<300 m)	NO	
Presenza di particolari vincoli sull'area interessata:		
Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	No	La torre T1 dista circa 350 m. dal vincolo (coincidente con le aree del Parco Nazionale del Gargano).

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Vincolo paesaggistico (L. 1497/1939)	NO	L'AG identificato con T1 è a circa 300 m dall'area vincolata ai sensi della L. 1497/39 di "Lesina - Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano".
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, D. Lgs. 112 del 31/03/98)	NO	
PPTR		
Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs. 42/2004)	NO	
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs. 42/2004)	SI	- La torre T1 insiste su area tutelata a bosco (art. 142, co.1, lett. g). - Il gruppo di torri T1, T2, T3, T4, T5 distano circa 530 m. dalle aree perimetrate del Parco Nazionale del Gargano (art. 142, c.1, lett. f).
Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, co. 1, lett. e, D. Lgs. 42/2004)	SI	- Il gruppo di torri T1, T2, T3, T4, T5 sono a ridosso del fosso Grotte (UCP reticolo idrografico di connessione della RER). - Le torri T4 e T5 (con le relative strade di servizio che le collegano) insistono sulle aree di rispetto dei boschi (UCP rispetto boschi 100m). - La torre T5 dista circa 200 m. dall'area di rispetto della Masseria Caso (UCP stratificazione insediativa / siti storico culturali). - Le torri T5 e T6 distano rispettivamente 300 e 450 metri dalla SP38 (UCP strade a valenza paesaggistica), mentre le torri T7 e T8 distano più di 300 m. dalla SP37 (UCP strade a valenza paesaggistica).

Studio impatto ambientale

Flora, fauna ed ecosistemi - Lo studio (cfr. Elaborato 6.24 - *Relazione Flora, Vegetazione e Fauna*) presentato sulla componente faunistica risulta alquanto lacunoso: mancano indagini di campo, e sono assenti indagini specifiche sull'avifauna migratrice e la chiroterofauna. I potenziali impatti sono formulati mediante comparazione, esclusivamente su dati di letteratura internazionale e che quindi difficilmente possono ritenersi esaustivi. Lo studio costituisce un'integrazione specialistica al SIA poiché le torri T1, T2, T3, T4, T5 sono incluse nella perimetrazione dell'area IBA203 - *Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata*.

A p. 18 dello studio: «il sito presenta una certa potenzialità come area trofica per alcune specie di rapaci, sia diurni che notturni, quali Gheppio, Sparviere, Barbagianni, Civetta, Gufo comune, Assiolo». Tale elenco risulta incompleto in quanto l'area è frequentata da molte altre specie di rapaci e di altri uccelli migratori (Falco pecchiaiolo, Poiana, Falco di Palude, Albanella pallida, Astore), alcuni dei quali d'interesse comunitario come il Lanario, il Grillaio, Falco cuculo.

A p. 38, in riferimento alla perdita di habitat trofico, si afferma che ulteriori specie quali «Cicogna bianca, Biancone, Albanella minore, Lanario, Occhione, Assiolo, Gruccione, Ghiandaia marina, Averla piccola hanno evidenziato un possibile impatto di sottrazione di habitat valutato come medio. Tra queste la cicogna bianca, il biancone, il lanario, il pellegrino, l'Albanella reale e la ghiandaia marina sono considerate rare nell'area vasta per cui l'impatto complessivo potenzialmente determinabile sull'intero sito Natura 2000 appare meno rilevante. Al contrario l'Occhione, Gruccione appare mediamente più diffuso». A p. 40, in riferimento al rischio di collisione, si afferma, inoltre, che «il presente studio

L
E

f. e. n. s. l. u.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

faunistica ha individuato 8 specie (Nibbio reale, Nibbio bruno, Albanella minore, Lanario, Gru, Barbagiani, Civetta, Ghiandala marina) particolarmente sensibili al rischio di collisione, in relazione alla dimensione e all'altezza media di volo delle specie e alle particolari abitudini di vita (attività notturna): in questo caso non sono chiare su quali basi di studio sia stato definito il maggiore o minore rischio di collisione, non essendoci stati studi specifici sul campo e non avendo riportato tabelle e dati su cui eventualmente poter verificare la fondatezza delle affermazioni riportate.

Sono assenti i dati relativi alla possibile incidenza dell'impianto sui passeriformi migratori notturni.

Le aree esterne all'IBA invece, così come affermato dallo stesso tecnico che ha redatto lo studio Relazione Flora, Vegetazione e Fauna, sono di particolare importanza per la conservazione dei chiroteri.

Per quanto riguarda i chiroteri a p. 23, nella check list delle specie di mammiferi di area vasta «di rilievo sono la presenza di importanti popolazioni di chiroteri tra cui cospicue colonie di *Rinolofa euriale*, *Rinolofa maggiore*, *Rinolofa minore*, *Vespertillo minore*, *Vespertillo maggiore* e *Miniottero* che trovano rifugio nelle numerose cavità naturali di cui è particolarmente ricca il territorio carsico».

L'analisi floristico - vegetazionale non ha rilevato, nell'ambito del sito in esame, la presenza di specie o habitat naturali e/o seminaturali; i potenziali impatti su questa componente ambientale sono genericamente riconducibili al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di specie floristiche e della fitocenosi di cui fanno parte. In questo caso sia le torri che le strade di servizio impegnano terreni agricoli o strade e sentieri esistenti.


In conclusione, l'entità delle interferenze risultano ancora non marginali per le torri più vicine alle aree di elevato valore ambientale: in particolare, per le torri posizionate all'interno del perimetro dell'IBA 203 e in prossimità (circa 500 m.) delle aree del Parco Nazionale del Gargano. Ne consegue che occorre abbattere ulteriormente tali interferenze, in termini di sottrazione di territorio per il mantenimento e la conservazione degli ecosistemi presenti, anche se la realizzazione non avrà un impatto particolarmente significativo sulle specie (più sensibili) ma potenzialmente presenti nell'immediato intorno dell'area: a regime il parco eolico in oggetto comporterà con ogni probabilità interferenze negative sulla componente avifaunistica dell'area vasta e pertanto non risultano compatibili con la conservazione della biodiversità dell'area.

Rumore e sicurezza (cfr. Elaborato SIA: p. 36 *Gittata massima degli elementi rotanti* e p. 71 *Rumore e vibrazioni*) - Dai risultati delle misurazioni fonometriche e dalle elaborazioni numeriche svolte è emerso che con la realizzazione degli interventi non vi è alcun incremento significativo della rumorosità in corrispondenza dei recettori sensibili individuati. Il comune di Apricena non dispone di una zonizzazione acustica del territorio, e dunque si dovrà fare riferimento alle previsioni e prescrizioni del DPCM del 1 marzo 1991.

In particolare, per il gruppo di torri posizionate nei pressi delle aree di cava (T6, T7, T8, T9 e T10), la zona sarebbe classificabile come **AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI** e dovrebbero applicarsi i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991, con un $L_{eq}[dB]$ Periodo diurno e notturno di 70 dB(A).

Dalla verifica dei valori di pressione sonora, di quest'ultimi risultano di molto superiori a quelle di immissione degli aerogeneratori di progetto.

Inoltre, occorre rilevare che gli aerogeneratori T8, T9 sono posizionate in prossimità di un fabbricato visibile sulla cartografia ufficiale della Regione Puglia (CTR). Nella DD n. 160/2011, l'ufficio VIA ha indicato come recettore sensibile tale fabbricato identificato come *Masseria S. Sabina*, distante 230 m. dalla torre T9 e 225 m. dalla torre T8. Come dichiarato nel SIA, la masseria è un fabbricato non abitato, di proprietà della società proponente, e utilizzato come deposito. Dai riscontri effettuati con le Ortofoto digitali 2013, il fabbricato risulta in effettive condizioni di abbandono. Inoltre, stante l'estrema vicinanza



COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

del fabbricato dal fronte di scavo della cava (pochi metri dal pendio di versante), risulta oggettivamente non utilizzabile a scopo abitativo. Quindi, è da escludere la masseria dai ricettori sensibili.

PAI - Le opere di connessione (cavidotto + strade di servizio) tra le torri T1, T2, T3, T4 intersecano il reticolo idrografico così come tracciato nella Carta idrogeomorfologica regionale; inoltre la torre T9 ovvero la piazzola d'esercizio insiste su un corso d'acqua episodico. Pertanto, interferendo con aree in alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale per le opere si applicano agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI.

L'Autorità di Bacino, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003, ha espresso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 11699 del 24/09/2014, relativamente alla realizzazione di un impianto eolico da 6 MW proposto dalla ATI Dea srl - Interscavi Sassano srl nel comune di Apricena (FG), località "San Sabino - Donna Carlotta".

Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto parere prot. n. 11699 del 24/09/2014, considerata, salvo prova contraria, l'assenza agli atti di Ufficio della documentazione integrativa richiesta con nota prot. AdB n. 13957 del 29/12/2008 (ovvero il parere sul progetto originario di 10 aerogeneratori), la scrivente Autorità di Bacino confermava quanto già rappresentato con nota prot. n. 9665 del 29/07/2014, che in assenza di detti approfondimenti/integrazioni documentali, il parere dell'AdB è da ritenersi negativo per quanto di competenza.

Impatti cumulativi - Non sono stati analizzati dal proponente (per *ratione temporis*) i potenziali impatti cumulativi e sinergici, del progetto rispetto a tutte le principali componenti ambientali interessate (cfr. contenuti metodologici definiti nella DGR 2122/2012 - *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione di impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*).

Dalla consultazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Puglia risultano due impianti eolici: uno nel comune di Apricena e l'altro nel Comune di Poggio Imperiale, entrambi a circa 5,0 km. di distanza dal progetto proposto. Si segnala, inoltre un campo fotovoltaico a ridosso di un'area di cava a circa metri di distanza dalla torre con l'identificativo T9.

Tra gli impianti esistenti e quello proposto non risultano interferenze con nessun Sistema di Naturalità e/o Connessioni Ecologiche così come individuate dallo Schema della Rete Ecologica Regionale, definita nello scenario strategico del PPTR, pertanto almeno rispetto alle principali componenti naturali sono da escludersi impatti cumulativi e sinergici.

Vincoli culturali e paesaggistici - Dalla consultazione delle mappe e delle cartografie relative alle Aree non idonee agli impianti FER sono state rilevate le seguenti criticità:

- La torre T1 insiste su area tutelata a bosco (art. 142, co.1, lett. g).
- Il gruppo di torri T1, T2, T3, T4, T5 distano circa 530 m. dalle aree perimetrate del Parco Nazionale del Gargano (art. 142, c.1, lett. f).
- Il gruppo di torri T1, T2, T3, T4, T5 sono a ridosso del fosso Grotte (UCP reticolo idrografico di connessione della RER).
- Le torri T4 e T5 (con le relative strade di servizio che le collegano) insistono sulle aree di rispetto dei boschi (UCP rispetto boschi 100m).
- La torre T5 dista circa 200 m. dall'area di rispetto della Masseria Caso (UCP stratificazione insediativa / siti storico culturali).
- Le torri T5 e T6 distano rispettivamente 300 e 450 metri dalla SP38 (UCP strade a valenza paesaggistica), mentre le torri T7 e T8 distano più di 300 m. dalla SP37 (UCP strade a valenza paesaggistica).

G. J. N.
A. H.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Allo stato attuale, persistono alcune criticità rispetto al gruppo di torri in particolare per quelle identificate con T1, T2, T3, T4 e T5, in quanto, anche se solo alcune sono direttamente posizionate in zone individuate nel sistema delle tutele riferite al Codice dei Beni Culturali e paesaggistici, risultano estremamente vicine (circa 500 m) alle perimetrazioni del Parco Nazionale del Gargano (oltre che interne ad aree rilevanti dal punto di vista naturalistico come l'IBA *Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata*); tutto ciò implica che non è da escluderne possibili effetti negativi su dette aree di notevole importanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Viceversa, le aree in località *San Sabino* non risultano caratterizzate da un elevato grado di naturalità data la presenza di ampie superfici coltivate ma soprattutto dal carattere industriale del bacino marmifero di Apricena, il quale non è costituito solo dalle cave per l'estrazione della pietra (che hanno in massima parte lo sviluppo a fossa), ma dalle discariche dei residui litoidi che sono sparse nell'intorno: tale condizione priva l'area di caratteristiche distintive di valenza ambientale e paesaggistica rispetto alle zone agricole contermini.

CONCLUSIONI

Il Comitato Regionale VIA, preso atto:

- della necessità di una riconsiderazione generale dell'iniziativa progettuale alla luce dell'inciso contenuto nella statuizione del Tar Bari n. 1254/2013 di annullamento della precedente D.D. n. 160/2011;
- della nota dell'*Autorità di Bacino di Puglia e Basilicata* prot. n. 7124 del 21/05/2015, con cui si richiama il proprio parere espresso in CdS presso l'Ufficio Energia ed avente prot. n. 11699 del 24/09/2014, in relazione all'impianto eolico rimodulato su 2 aerogeneratori per potenza complessiva di 6 MW proposto dalla ATI Dea srl - Interscavi Sassano srl nel comune di Apricena (FG), località "*San Sabino - Donna Carlotta*".

Pertanto:

- valutata tutta la documentazione agli atti relativa alla D.D. n. 160/2011 e della documentazione reperibile sul portale "Sistema Puglia";
- verificati i potenziali impatti negativi e significativi soprattutto su *flora, fauna ed ecosistemi* che potrebbero derivare dalla realizzazione della proposta progettuale, in particolare per il gruppo di torri identificate con T1, T2, T3, T4 e T5, che risultano estremamente vicine (circa 500 m) alle perimetrazioni del *Parco Nazionale del Gargano*, oltre che interne ad aree rilevanti dal punto di vista naturalistico come l'IBA *Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata*;
- verificate le criticità con le zone individuate nel sistema delle tutele riferite al Codice dei Beni Culturali e paesaggistici relative alla presenza di boschi e delle relative aree di pertinenza, del reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale e di strade a valenza paesaggistica;

questo Comitato, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, per tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale esclusivamente per gli aerogeneratori identificati con T6, T7, T8, T9 e T10 del progetto di impianto eolico proposto dalla società DEA srl *Energie per il futuro* (già ATI Interscavi Sassano - DEA) nel Comune di Apricena (FG) in località "*Donna Carlotta - San Sabino*", che, allo stato dei luoghi e degli atti, risultano compatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche, con le seguenti prescrizioni:


- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di possibili collisioni con l'impianto;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo. La fondazione in particolare dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area ed attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione dell'avifauna e delle specie prioritarie. Si richiede che i rapporti di monitoraggio siano consegnati alle amministrazioni regionali e provinciali competenti;
- in riferimento alla realizzazione di ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (aree agricole, pascolo, ecc.):
 - le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite da tecnici specializzati nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione
 - la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata tratto per tratto per struttura, fisionomia ed età;
 - per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone dovrà farsi ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, utilizzando materiale di propagazione autoctono certificato;
 - i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione;
- le varie tipologia di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate nella struttura e ricostruite.

9

10



COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
S E D E

Parere espresso nella seduta del 17/07/2015
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Esecuzione della Sentenza TAR Bari n. 1254/2013 – Procedimento di riesame della D.D. n. 160/2011

Progetto: **Impianto eolico località "Donna Carlotta - San Sabino" (Comune di Apricena - prov. FG)**
Proponente: **DEA srl Energie per il futuro (Interscavi Sassano), via Vostok n. 17 - 71011 - Apricena (FG)**

Oggetto: **Riscontro alle osservazioni della DEA srl - Energie per il futuro, espresse in sede di Conferenza di Servizi relativamente al parere del Comitato VIA del 25/05/2015**

*UCA - U.M.A.
Berlusconi
✓*

102872 LUG. 2015
LUG. 2015

[Handwritten signatures and initials]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OSSERVAZIONI DELLA DEA SRL AL PARERE DEL COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Di seguito si riporta integralmente il contenuto delle osservazioni rese in Conferenza di Servizi istruttoria dalla DEA Srl al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 25/05/2015:

1. *"Riguardo al gruppo di torri T1, T2, T3, T4 e T5 si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 142, co. 1, lett. f) non implica l'esistenza di alcun vincolo al di fuori del Parco Nazionale del Gargano, atteso che il decreto istitutivo del Parco non individua alcuna area di protezione del parco stesso;*
2. *Ad ogni modo, solo la T1 dista poco meno di 600 m dal perimetro del Parco Nazionale del Gargano mentre le altre sono disposte in modo equidistante da questa e tra loro di circa 300 metri, risultando la T5 a circa 1800 m dal limite del Parco;*
3. *Le coordinate degli aerogeneratori, contrariamente da quanto affermato dal Comitato VIA, sono state espressamente indicate negli elaborati grafici all'epoca trasmessi in uno con lo Studio di Impatto Ambientale, anche in formato digitale;*
4. *Le aree indicate come "tutelate a bosco" in vicinanza degli aerogeneratori sono in realtà, come già avuto modo di evidenziare nella corrispondenza intercorsa durante la fase di controdeduzioni al preavviso di rigetto precedente alla D.D. 160/2011, pascoli rocciosi in fase di degrado di dimensioni limitatissime, circondate da estese porzioni di suolo adibito a culture intensive;*
5. *Il Comitato evidenzia come il gruppo di torri T1, T2, T3, T4 e T5 sia a ridosso del fasso Grotte; il problema del vincolo idrografico, tuttavia, è stato esaminato (ed escluso) da parte della sentenza TAR Bari 1254/2013;*
6. *La richiamata nota di sollecito prot. n. 8692 del 06/10/2015 (peraltro riportante una data errata) non è mai pervenuta alla scrivente ATI;*
7. *La ATI, contrariamente a quanto affermato dal Comitato VIA, possiede una soluzione di connessione già dal 2006 che riflette quanto riportato negli elaborati grafici allegati al SIA;*
8. *Il Comitato da un lato rileva che gli impatti su flora, fauna ed ecosistemi evidenziati nel SIA "sono formulati su dati di letteratura internazionale che difficilmente possono ritenersi esaustivi" ed inoltre "non sono chiare su quali basi di studio sia stato definito il maggiore o minore rischio di non essendoci studi specifici sul campo e non avendo riportato tabelle e dati su cui evidenziare la fondatezza delle affermazioni riportate", salvo poi concludere con una valutazione negativa degli impatti basandosi su una ipotetica probabilità di incompatibilità con la conservazione della biodiversità dell'area ("a regime il parco eolico in oggetto comporterà con ogni probabilità interferenze negative sulla componente avifaunistica dell'area vasta e pertanto non risultano compatibili con la conservazione della biodiversità dell'area");*

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la ATI chiede che vengano rivalutate le ipotizzate criticità delle torri T1, T2, T3, T4 e T5 rendendosi disponibile a fornire tutti gli approfondimenti che dovessero ritenersi necessari.

La società, inoltre, si dichiara disponibile a valutare ogni modifica progettuale che si ritenga idonea a superare le eventuali criticità esistenti".

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI

- Punti 1 e 2.: il Comitato in sede di espressione di parere non aveva evidenziato che il gruppo di torri T1, T2, T3, T4, T5 erano posizionate internamente ad una area vincolata ma che distavano circa 530 m. dalle aree perimetrate del Parco Nazionale del Gargano: queste sono tutelate dall'art. 142, c.1, lett. f del Codice.
- Punto 3.: si prende atto di quanto dichiarato dalla società proponente ma rimane incontestata la circostanza che nella documentazione agli atti relativa alla D.D. n. 160/2011 e in quella reperibile sul portale "Sistema Puglia", le coordinate non sono state indicate.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- **Punto 4.:** la presenza o meno delle caratteristiche precipue degli elementi tutelati nelle aree sottoposte a vincolo bosco piuttosto che *pascoli rocciosi in fase di degrado* (anch'esse, tuttavia, tutelate dal piano paesaggistico in vigore come Ulteriore Contesto - art. 143, co.1, lett. e del Codice), non implica l'inesistenza sia del vincolo sia del valore ambientale dell'area.

In sede di parere del 25/05/2015 si era evidenziato come rispetto al gruppo di torri identificate con T1, T2, T3, T4 e T5, anche se solo alcune direttamente posizionate in zone individuate nel sistema delle tutele riferite al Codice dei Beni Culturali e paesaggistici, persistono delle evidenti incompatibilità con i valori ambientali e paesaggistici presenti tali da non escluderne possibili effetti negativi. Il gruppo di torri T1, T2, T3, T4 e T5, comunque ricadono tutte in Aree non idonee a FER: tale circostanza non esclude che il Comitato esprima valutazioni di merito prendendo in considerazione non solo le interferenze oggettive (e/o misurabili) con gli elementi tutelati ma il complesso dei valori ambientali e paesaggistici.

In termini generali e di metodo: "Rientra [...], nell'ambito di valutazione, proprio della VIA, il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse ancorché la loro concreta realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti di piano e di programmazione in atto" (Circolare del Ministero dell'Ambiente dell'8 ottobre 1996, Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale). Il Comitato: "ha il potere-dovere di emettere un parere negativo sul progetto, posto che il suo giudizio non ha ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, ancorché conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni accettabili, restando rimessa alla sede competente ogni decisione circa scelte diverse" (ibidem).

- **Punto 5.:** le interferenze con il reticolo idrografico (fosso Grotte) non sono da confondere con il vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23 e 1126/26) di cui viene fatta menzione nella sentenza del Tar Bari n. 1254/2013. Le citate interferenze non sono state affatto escluse dal TAR: quest'ultimo si limita ad asserire che la Regione avrebbe "dovuto suggerire un maggiore approfondimento circa le asserite interferenze degli interventi progettati con eventuali profili geomorfologici del territorio". Invero le interferenze riguardano le opere di connessione (cavidotto + strade di servizio) tra le torri T1, T2, T3, T4 che intersecando il reticolo idrografico così come tracciato nella Carta idrogeomorfologica regionale in cinque distinti punti sono in aree in alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale per le quali si applicano agli artt. 6 e 10 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.
- **Punto 6.:** la nota prot. n. 8692 del 06/10/2014 (di cui erroneamente è riportato l'anno 2015 piuttosto che 2014) risulta regolarmente essere stata trasmessa a mezzo PEC alla società proponente l'intervento e agli altri destinatari
- **Punto 7.:** il Comitato prende atto che la società ha un punto di connessione alla RTN.
- **Punto 8.:** Il Comitato rileva che gli autori dello studio denominato "Relazione Flora, Vegetazione e Fauna" a pag. 19 affermano letteralmente: "che il sito presenta una certa potenzialità come area trofica per alcune specie di rapaci, sia diurni che notturni, quali Gheppio, Sparviere, Barbagianni, Civetta, Gufo comune, Assiolo." Tale elenco risulta peraltro incompleto in quanto l'area è frequentata da molte altre specie di rapaci e diversi uccelli migratori (Falco pecchiaiolo, Poiana, Falco di Palude, Albanella pallida, Astore), alcuni dei quali d'interesse comunitario come il Lanario, il Grillaio, Falco cuculo. E ancora, a pagina 40 l'autore, in riferimento al rischio di collisione, afferma che "Il presente studio faunistico ha individuato 8 specie (Nibbio reale, Nibbio bruno, Albanella minore, Lanario, Gru, Barbagianni, Civetta, Ghiandaia marina) particolarmente sensibili al rischio di collisione, in relazione alla dimensione e all'altezza media di volo delle specie e alle particolari abitudini di vita (attività notturna)".

9/12/2015

to

3

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Si ricorda che l'area risulta inserita nell'IBA in quanto rappresenta un importante corridoio per la migrazione degli uccelli. Le aree esterne all'IBA invece, così come affermato dallo stesso tecnico che ha redatto lo studio Relazione Flora, Vegetazione e Fauna, sono di particolare importanza per la conservazione dei chiroterri.

Per quanto riguarda questi ultimi infatti si afferma nella relazione, a pag. 24, "*Di rilievo sono la presenza di importanti popolazioni di chiroterri tra cui cospicue colonie di Rinolofo euriale, Rinolofo maggiore, Rinolofo minore, Vespertilio minore, Vespertilio maggiore e Minitottero che trovano rifugio nelle numerose cavità naturali di cui è particolarmente ricco il territorio carsico*".

Per quanto sopra riportato si ritiene che il progetto anche in virtù di quanto dichiarato dagli stessi autori della relazione dal titolo Relazione Flora, Vegetazione e Fauna, determini impatti ambientali significativi sulla componente fauna.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Comitato Regionale di VIA ritiene di non accogliere le osservazioni prodotte dalla DEA Srl volte a una revisione del parere già reso nella precedente seduta e, pertanto, conferma il proprio parere favorevole alla compatibilità ambientale per n. 5 aerogeneratori già espresso nella seduta del 25/05/2015.

9 2 16
R
A
A



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

UFF. VIA/UNICA BARBIERI
 Regione Puglia Servizio Ecologia
 2 DIC. 2015 Al Dirigente della Sezione Ecologia
 Entrata SEDE
 AGO 2015 36348 - 2 DIC 2015

Parere espresso nella seduta del **1 dicembre 2015**
 ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011

Oggetto: d.lgs. n. 152/2006e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – esecuzione della sentenza Tar Bari n. 1254/2013 – procedimento di riesame della D.D. n. 165/2011 – insediamento eolico nel Comune di Apricena in loc. “Donna Carlotta e San Sabino” – valutazione integrazioni trasmesse dalla società in esito alla CdS del 1 luglio 2015.

Proponente: Dea Interscavi Sassano Srl, corrente in Apricena (Fg) alla C.da Pozzo Salso c.n..

Premesso che:

- il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 25/05/2015, nell’ambito del procedimento di riesame della D.D. n. 165/2011 avviato dalla Regione Puglia con la nota prot. n. 11763 del 13/12/2013, esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per 5 aerogeneratori dei 10 proposti in progetto, impartendo una serie di prescrizioni;
- in sede di Cds svoltasi in data 01/07/2015 presso l’Ufficio VIA e Vinca la società depositava osservazioni al parere precedentemente espresso, volte a riformulare il parere negativo in riferimento alle altre 5 torri in progetto (segnatamente quelle identificate dai nn. T1, T2, T3, T4 e T5). Tali osservazioni venivano nuovamente vagliate dal Comitato Regionale per la VIA che, nella seduta del 17/07/2015 si esprimeva nuovamente, confermando quanto precedentemente determinato. Tale esito è stato poi trasmesso alla Dea Srl con nota prot. n. 10644 del 27/07/2015 nella quale veniva altresì richiesto all’Ufficio Energia “di voler riscontrare la richiesta della società in ordine alla sospensione del procedimento di AU”;
- la società con propria nota del 30/09/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 13216 del 01/10/2015, così come deciso all’esito della CdS preliminare del 01/07/2015, trasmetteva tutte le integrazioni richieste consistenti in:
 - relazione sugli impatti cumulativi completa di allegati (31 tavole)
 - studio idraulico completo di relazione idrologica e idraulica, allegati *ante e post-operam*, file in formato HEC_2015
 - proposta di mitigazione impatti in formato *dwg*
 - relazione di impatto acustico completo di allegato (già depositato a marzo 2007)
 - relazione di impatto elettromagnetico (già depositato a marzo 2007)
 - pareri pervenuti negli anni da alcuni enti

Nella prefata nota del 30/09/2015 la società faceva altresì menzione sia delle esatte coordinate di tutti i 10 aerogeneratori in progetto (riferendosi a quelle riportate nel parere del Comitato Reg.le di VIA nonché indicate negli elaborati depositati il 30/03/2007), che alla elaborazione di una “soluzione alternativa per mitigare le criticità evidenziate dal Comitato V.I.A regionale e da alcuni enti ... tale soluzione prevede l’eliminazione delle torri T1, T2 e T5, nonché alcuni piccoli spostamenti delle torri T3, T4 e T9 all’interno dell’area di ingombro dell’aerogeneratore. Le nuove coordinate di queste ultime sono”:

AG	GB Fusso EST		UTM ED50 Fusso 33		Foglio	P.lla
	X	Y	X	Y		
T3	2.557.427	4.629.358	537.487	4.629.543	12	159
T4	2.557.161	4.629.175	537.221	4.629.360	12	156/158
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

La società concludeva la suddetta nota rilevando che "... ove tale soluzione dovesse incontrare una valutazione favorevole da parte del Comitato VLA e degli enti interessati, la sottoscritta società riterrebbe superato il progetto originario a favore della nuova soluzione".

- l'Arpa Puglia-DAP Foggia, con nota prot. n. 580621 del 14/10/2015 (prot. Ecologia n. 14101 del 16/10/2015) esprimeva la propria "valutazione tecnica negativa" concludendo che "in caso di modifica del layout progettuale con riduzione e spostamento di alcuni aerogeneratori, come richiesto dalla stessa società, si provvederà ad esprimere la propria valutazione tecnica, successivamente alla presentazione della documentazione riferita al nuovo layout".

Tale ultima notazione della società presuppone che, a valle della riconferma del parere parzialmente favorevole espresso dal Comitato per la VIA nella seduta del 17/07/2015, quest'ultimo si esprima nuovamente, al fine di riconfermare o meno il parere precedentemente espresso e reiterato.

Premesso quanto innanzi esposto, il Comitato Regionale per la VIA:

- vista la documentazione agli atti depositata dalla Dea Srl in data 30/09/2015 relativa alle integrazioni utili alla prosecuzione dei lavori della Conferenza dei servizi come sopra dettagliate e circostanziate
- visto il parere favorevole già reso dal Comitato nella seduta del 25/05/2015 e confermato nella seduta del 17/07/2015 in ordine a 5 aerogeneratori identificati dai nn. T6, T7, T8, T9 e T10 ai quali integralmente si rimanda
- visto che la traslazione proposta inerente all'aerogeneratore identificato dal T9 - su cui grava già il predetto parere favorevole - non determina nessun mutamento del complessivo assetto ambientale del progetto. Inoltre il predetto spostamento avviene all'interno delle medesime particelle catastali (Fig. 10, P.lla 161) e, pertanto, non incide sui diritti dei terzi
- in riferimento invece agli aerogeneratori identificati dai nn. T3 e T4 (che il proponente pure propone di spostare rispetto alla originaria collocazione) ritiene viceversa di non potersi nuovamente esprimere in quanto già oggetto di precedente parere sfavorevole che in questa sede si ritiene di dover nuovamente confermare.

Quanto all'inciso di cui alla nota della società datata 30/09/2015 inerente alle coordinate degli aerogeneratori, si riferisce che già in entrambi i pareri resi dal Comitato Regionale nelle precedenti sedute del 25/05/2015 e del 17/07/2015 tale problematica è stata argomentata e a cui in questa sede si rimanda. Pertanto, è certo che, tanto con le coordinate utilizzate per la valutazione da parte del Comitato VIA quanto con le coordinate indicate dalla società, il giudizio di compatibilità ambientale non muta. Alla luce di quanto precisato, si ritiene che le coordinate definitive degli aerogeneratori siano quelle indicate dalla medesima società nella surriferita nota del 30/09/2015 e che la stessa società dovrà però attestare e confermare nella prossima seduta di CdS.

Si consideri ancora che nella nota del 30/09/2015 la società propone altresì "l'eliminazione delle torri T1, T2 e T5": tale previsione, unitamente a quella relativa agli spostamenti, prevederebbe la necessità di rielaborare sia il progetto definitivo che lo SIA secondo il nuovo e rivisitato assetto progettuale.

Nei termini sopra esposti è il parere reso.

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	INCOMPATIBILE

ALL. 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E
PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**
Servizio VIA e Vinca

Regione Puglia
Servizio Ecologia
Uscita 000 Entrata
AOO_089/ 1134 del 02/02/2016

Spett.li
Dea Interscavi Sassano Srl
Via Vostok, 17
2019 - Milano
matteo.leggieri@ingpec.eu
dea.apricena.srl@pec.it

**Servizio Energie rinnovabili, reti
ed efficienza energetica**
Ufficio Energie Rinnovabili e Reti
Sede
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

**Segretariato Regionale del Ministero dei
Beni delle attività culturali e del
turismo per la Puglia**
Strada dei Dottula, Isolato 49
70122 - Bari
mbac-sr-pup@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Sede

Autorita' di Bacino della Puglia
c/o Innova Puglia Spa - Str. Prov. per
Casamassima - Valenzano (Ba)
segreteria@pec.adb.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Ambiente
Via Telesforo n. 25
71122 - Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Apricena
Corso Gen. Forelli n. 59
Apricena (Fg)
protocollo@pec.apricena.com

**Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Bari, Bat e Foggia**
Piazza Federico II di Svevia
70122 - Bari
uhac-sbcap-bat@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Via Duomo, 33

REGIONE PUGLIA - Sezione Ecologia
Servizio VIA e Vinca
Via G. Mignolo, 6 - 70126 Modugno (Ba) - 0805404351
ufficio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E
PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**
Servizio VIA e Vinca

74100 - Taranto
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

ARPA Puglia
Sede Centrale
C.so Trieste n. 22
70126 - Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Prov. le di Foggia
Via G. Rosati n. 139
71100 - Foggia (Fg)
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL di Foggia
P.zza Della Libert , 1
71100 - Foggia (FG)
aslfg@mailcert.aslfg.it

Servizio Foreste
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Servizio Foreste
Sede
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Servizio Agricoltura
Piazza Umberto Giordano n. 1
71100 - Foggia (Fg)
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: [D: VIA 104 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi - riesame della D.D. n. 160/2011 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione Prima n. 1254/2013 - parco colico da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg) in loc. "San Sabino e Donna Carlotta" - proponente Dea Interscavi Sassano Sas - trasmissione verbale C.dS decisoria del 01/02/2016.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale della seduta di C.dS decisoria svoltasi in data 01/02/2016 relativa all'intervento in oggetto, comprensivo degli allegati.
Seguir  l'emissione del relativo provvedimento.

Responsabile del procedimento

(Avv. Giorgia Barbieri)
Giorgia Barbieri

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Giuseppe Tedeschi



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

cod. ID VIA104

Oggetto: d.lgs. n. 152/2006 e smi – l.r. n. 11/2001 e smi - riesame della D.D. n. 160/2011 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione Prima n. 1254/2013 - parco eolico da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg) in loc. "San Sabino e Donna Carlotta"

Proponente: Dea Interscavi Sassano Srl

Verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. del 01/02/2016

Giusta convocazione avente prot. n. 16618 del 09/12/2015 di indizione della seduta di CdS decisoria, successivamente differita dapprima alla data del 26/01/2016 (rif. nota Ecologia prot. n. 318 del 12/01/2016) e poi alla data odierna a seguito di comunicazione trasmessa dal Mibact-Segretariato Reg.le Puglia prot. n. 847 del 25/01/2016 (rif. nota Ecologia prot. n. 878 del 25/01/2016), si aprono alle ore 11.15 i lavori della Conferenza di Servizi in oggetto inerenti all'impianto in argomento. Risultano presenti alla seduta odierna i rappresentanti degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale. La società Dea Srl è presente nella persona dell'Avv. Carmine Rucireta, giusta delega in atti trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti dell'Ecologia al prot. n. 1102 del 01/02/2016.

La seduta di conferenza viene presieduta dall'Avv. Barbieri, giusta delega in atti prot. n. 1149 dell'01/02/2016 conferita dall'Ing. Giuseppe Tedeschi in qualità di dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia.

Introduce i lavori la dott.ssa Barbieri la quale, richiamando la nota avente prot. n. 8461 del 18/06/2015 di indizione della Cds istruttoria, sintetizza la peculiarità del presente procedimento, segnatamente in riferimento alla circostanza che il parere favorevole reso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 25/05/2015 (e poi confermato nella seduta del 17/07/2015 e in via definitiva nella seduta tenutasi il 01/12/2015), inerisce alla totalità degli aerogeneratori di progetto (ovvero 10), mentre il progetto al vaglio della CdS indetta dall'Ufficio Energie è costituito da 2 aerogeneratori. Tale peculiarità risiede nelle differenti modalità con le quali si è proceduto a dare esecuzione alla statuizione del Tar Bari n. 1254/2013 che, pur disponendo l'annullamento del provvedimento ivi gravato n. 160/2011 in riferimento a 2 aerogeneratori (vedasi a tal proposito la statuizione emessa) ha, nonostante, imposto "una riconsiderazione generale del progetto, unitariamente concepito".

Sicché il Servizio Ecologia ha dato avvio al relativo procedimento di riesame della prefata determinazione annullata considerando il progetto unitariamente concepito, mentre l'Ufficio Energia, a seguito della rimodulazione del progetto operata dalla società per 2 aerogeneratori (per un totale di 6 MW), ha indetto la seduta di CdS ai sensi del d.lgs. n. 152/2003 sui 2 aerogeneratori identificati dai nn. 9 e 10.

Inoltre si dà atto che la società, con sua nota acquisita al prot. Ecologia al n. 13435 del 05/10/2015, ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti dai vari enti nella seduta di CdS istruttoria del 02/07/2015 e, al contempo, ha proposto la elaborazione di una "proposizione alternativa per valutare e annullare l'annullamento del Comitato VIA regionale e la decisione del Comitato regionale riguardante la riconsiderazione delle torri T1, T2, T5, nonché alcuni piccoli spostamenti delle torri T3, T4 e T6 all'interno dell'area di impianto dell'aerogeneratore...". A seguito di tale nota inoltrata dalla società al Comitato Reg.le di VIA, nella seduta dell'01/12/2015, ha valutato nuovamente la proposizione della società e si è espresso come da parere che pure si allega al presente verbale, sostanzialmente confermando quanto già determinato nel corso delle precedenti



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

sedute surriferite, chiedendo però alla società di confermare in CdS le esatte coordinate degli aerogeneratori.

A tal proposito la società, interpellata sul punto, conferma in sede di CdS le esatte coordinate riferite agli aerogeneratori in progetto che di seguito si riportano in tabella:

AG	GB Fusso EST		UTM ED50 Fusso 33		Foglio	P.IIa
	X	Y	X	Y		
T1	2.557.885	4.629.710	537.944	4.629.896	12	159
T2	2.557.637	4.629.540	537.696	4.629.726	12	159
T3	2.557.427	4.629.358	537.487	4.629.543	12	159
T4	2.557.161	4.629.175	537.221	4.629.360	12	156/158
T5	2.556.854	4.629.111	536.913	4.629.297	11	132
T6	2.556.057	4.629.402	536.116	4.629.588	11	142/148
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

Successivamente viene data lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di riesame, di quelli acquisiti nel corso della precedente seduta di CdS e di quelli già in atti che si allegano tutti al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

1. Comitato Regionale di VIA, pareri resi nelle sedute del 25/05/2015, 17/07/2015 e poi riconfermati in quella dell'01/12/2015: in via definitiva esprime parere favorevole all'impianto per gli aerogeneratori identificati dai nn. T6, T7, T8, T9 e T10. Con particolare riferimento alle coordinate degli aerogeneratori "asentibili", nell'ultimo parere dell'01/12/2015 il Comitato VIA riferisce che tanto con le coordinate richiamate nel suo primo parere del 25/05/2015 quanto con quelle riportate nell'ultima comunicazione della società proponente del 30/09/2015 recante trasmissione della documentazione integrativa richiesta nella seduta di CdS dell'01/07/2015, il giudizio favorevole ivi espresso non sarebbe mutato.
2. Arpa Puglia - Dap Foggia, prot. n. 58062 del 14/10/2015 (prot. Ecologia n. 14101 del 16/10/2015): richiamando sua precedente nota istruttoria avente prot. n. 37357 del 01/07/2015 che esprimeva "valutazione tecnica negativa" ad eccezione dell'aerogeneratore identificato dal n. T6, - concordando con la valutazione operata dal Comitato Regionale di VIA in riferimento al parere negativo espresso in riferimento alle 5 torri identificate dai nn. T1, T2, T3, T4 e T5 - nel secondo parere del 14 ottobre 2015 Arpa Puglia ritiene conclusivamente di esprimere una valutazione tecnica negativa "allo stato attuale degli atti" e rimane in attesa di valutare eventualmente la nuova configurazione del progetto a seguito del *decretum* come preannunciato dalla società.
3. Regione Puglia-Servizio Foreste-Sez. Prov.le di Foggia, prot. n. 16447 del 07/07/2015 (prot. Ecologia n. 10571 del 27/07/2015): riferisce di esprimere le proprie valutazioni solo per i progetti in via di esecuzione, quindi pre-cantiere, sempre che interessino aree soggette al vincolo rinveniente dal R.D. 3267/1023.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

4. Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 1111 del 29/01/2016, prot. n. 637 del 20/01/2016 e prot. n. 292 del 12/01/2016 (prot. Ecologia n. 1136 del 01/02/2016, prot. Ecologia n. 757 del 21/01/2016 e prot. Ecologia n. 428 del 13/01/2016): ritiene l'impianto compatibile con le previsioni del PAI con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - che i tombini idraulici siano collocati in asse con la linea di impluvio e la quota di posa coincida con quella dell'alveo prevedendo adeguate opere di imbocco e di sbocco e che la livelletta stradale non abbia mai quota di calpestio inferiore a quella del tombino di attraversamento del relativo corso d'acqua
 - la torre T9 sia ubicata nella nuova posizione riportata nello studio di compatibilità idrologica ed idraulica individuabile con le coordinate piane: X=2553958, Y=4628653
 - sia previsto un tracciato stradale per l'accesso alla torre T2 che non interferisca con il reticolo idrografico
5. Asl-Foggia-Dipartimento di prevenzione SISP area Nord, prot. Ecologia n. 529 del 15/01/2016: conferma il suo parere già espresso con nota prot. n. 80070 del 29/09/2014 che esprime giudizio favorevole a condizione che i siti abitati nelle stesse condizioni di impatto acustico della Masseria San Sabino siano protetti da idonee barriere per la mitigazione dell'impatto acustico
6. Mibact-Segretariato Reg.le per la Puglia, reso in CdS odierna (prot. Ecologia n. 1135 del 01/02/2016): riportandosi ai contenuti dell'istruttoria resa dalla Sbeap Paesaggio con sua nota prot. n. 1312 del 29/01/2016, rilascia parere favorevole per le sole turbine T7, T8, T9 e T10. Per gli aspetti connessi alla sorveglianza archeologica il Mibact riferisce che il proponente dovrà interfacciarsi con la Soprintendenza Archeologia. Inoltre per l'altezza degli aerogeneratori rinvia all'indicazione resa dalla Sbeap Paesaggio di riduzione di almeno del 20 %.
7. Sezione Assetto del Territorio, prot. n. del 776 del 01/02/2016 (prot. Ecologia n. 1133 del 01/02/2016): ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggistica per il gruppo di aerogeneratori composto dalle macchine individuate con i nn. 7, 8, 9 e 10 "in quanto proposte in area già compresa la processi di licenziazione, l'adattamento dell'attività agricola e da trasformazioni che ne hanno compresso i valori paesaggistici, come nella fattispecie l'area curata rispetto dai bacini estrattivi di Apricena".

Pertanto:

è preso atto dei pareri favorevoli espressi sul progetto di impianto eolico di seguito contraddistinti, per sé relativi ad una quota parte del medesimo intervento inizialmente costituito da n. 10 aerogeneratori:

1. Comitato Reg.le di V.I.A. (per n. 5 aerogeneratori con prescrizioni);
2. Mibact-Segretariato Reg.le per la Puglia, reso in sede di CdS del 01/02/2016, che conferma il parere reso dalla Sbeap Paesaggio con sua nota prot. n. 1312 del 29/01/2016 (per n. 1 aerogeneratori con prescrizioni);
3. Autorità di Bacino per la Puglia (per n. 10 aerogeneratori con prescrizioni);
4. Asl Foggia (con prescrizioni)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

- Sezione Foreste (da rendere in fase di esecuzione dell'opera)
- Sezione Assetto del Territorio (favorevole per n. 4 aerogeneratori)
- Comune di Apricena (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. n. 241/1990 e smi)
- Provincia di Foggia (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. n. 241/1990 e smi)
- Sezione Agricoltura (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. n. 241/1990 e smi)

preso altresì atto della "valutazione tecnica negativa" del progetto di impianto eolico espressa da Arpa Puglia e sopra meglio esplicitata e dettagliata;
la conferenza decisoria, valutate le specifiche risultanze della seduta svoltasi il 01/02/2016 nonché di quella istruttoria dell'01/07/2015, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai vari enti in ordine al progetto di impianto eolico, decide di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di insediamento eolico proposto dalla Dea Interscavi Sassano Srl nell'ambito del procedimento di riesame del precedente provvedimento di VIA n. 160/2011 annullato dalla sentenza emessa dal Tar Bari n. 1254/2013 (ed avviato con nota prot. n. 11763 del 13/12/2013) in riferimento agli aerogeneratori di cui alla tabella sottostante:

AG	GB Fusso EST		UTM ED50 Fusso 33		Foglio	P.lla
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

Il Presidente della CdS

Ann. G. Barbieri
Giorgio Barbieri

Per il Mibact-Segretariato Reg.le

Ann. Adriano Bazzano

Adriano Bazzano

Per la Dea Srl

Ann. Carmine Ruffalo

Carmine Ruffalo